

Oggetto: Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, per la razionalizzazione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne pertinenti a INRiM e a CNR in Torino, Strada delle Cacce. Autorizzazione alla sottoscrizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti "ad oggetto pubblico", consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Visto che l'art. 7 co. 4 del D.lgs. 36/2023, recante il "Codice dei contratti pubblici", stabilisce che *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*;
- Rilevato che la Convenzione non rientra, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, in quanto essa è priva di contenuto patrimoniale e realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali di entrambi gli enti coinvolti;
- Richiamato, altresì, per quanto tuttora applicabile, il parere del 7 ottobre 2015, con cui ANAC, ai fini dell'applicazione del previgente art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ha chiarito che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l'accordo realizza un interesse pubblico valutato

alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l'accordo prevede una reale divisioni di compiti e responsabilità; iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo; iv) l'accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza;

- Precisato, per quanto attiene all'oggetto del presente accordo, che per "interesse comune" si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su un progetto di efficientamento degli impianti di illuminazione, di risparmio energetico, di garanzia di livelli di sicurezza all'interno delle rispettive aree, come di seguito indicate;
- Visto che CNR è presente a Torino con un'Area territoriale di Ricerca, presso la quale operano quattro diversi Istituti (IPSP, IRCRES, IRPI, STEMS) e che detta Area Territoriale di Ricerca e il Campus di INRiM sono confinanti, come evidenziato nella planimetria di cui allo schema di Accordo allegato (All. 1);
- Preso atto che i due enti hanno esaminato e valutato positivamente la possibilità di procedere congiuntamente al rifacimento degli impianti di illuminazione esterni delle rispettive aree di pertinenza;
- Visto che INRiM, in base all'Accordo in argomento, si fa carico: della progettazione preliminare; dell'affidamento a soggetto esterno della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza; della procedura di affidamento dei lavori, individuando al proprio interno il Responsabile Unico del Procedimento; della corresponsione degli emolumenti al progettista e all'appaltatore;
- Visto che gli impegni di CNR corrispondono, una volta approvato il progetto, a: delegare a INRiM le funzioni di stazione appaltante; rimborsare la propria quota parte degli importi dovuti al progettista e all'appaltatore;
- Preso atto che il valore stimato degli affidamenti previsti corrisponde a:
 - per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza: 31.250 euro, oltre IVA e oneri previdenziali, di cui 8.789,16 euro, a carico del CNR secondo la quota di spettanza pari al 28,1253%;
 - per l'appalto dei lavori (soggetti a ribasso): lotto INRiM: 303.912,17 euro, oltre a 24.409,20 euro per oneri di sicurezza e IVA; lotto CNR: 118.921,70 euro, oltre a 9.553,79 euro, per oneri di sicurezza e IVA;
- Visto lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione;
- Precisato che tale accordo è estraneo alla logica dello scambio tra prestazione e controprestazione e che in alcun modo sono previsti corrispettivi a favore dell'una o dell'altra parte, ma solo rimborsi spese da CNR a INRiM in misura direttamente proporzionale all'entità dei lavori da eseguire;
- Precisato, altresì, che la presente deliberazione costituisce mero presupposto dell'autorizzazione delle procedure di acquisto e che la stipulazione dell'Accordo di collaborazione non comporta oneri diretti a carico dell'Istituto;

- Ritenuto che la collaborazione tra INRiM e CNR sia utile ai fine della realizzazione dell'“interesse comune” sopra descritto, in un'ottica di compimento delle rispettive esigenze istituzionali, e che sia tale da consentire un soddisfacimento condiviso delle esigenze operative nelle attività oggetto dell'accordo;
- Ritenuto di individuare l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, quale referente tecnico, e la Dott.ssa Anna Galletti, Responsabile della Direzione Affari Giuridici, quale referente amministrativo dell'Accordo;
- Sentito il Direttore Generale;
- Su proposta del Presidente;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a :

- 1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in narrativa, la stipulazione di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i, per la razionalizzazione e l'efficientamento degli impianti di illuminazione delle aree esterne pertinenti a INRiM e a CNR in Torino, Strada delle Cacce, come da schema allegato (All. 1);
- 2) di individuare l'Arch. Claudio Rolfo, Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, quale referente tecnico, e la Dott.ssa Anna Galletti, Responsabile della Direzione Affari Giuridici, quale referente amministrativo dell'Accordo;
- 3) di dare mandato agli uffici di apportare al presente accordo le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie ai fine della stipulazione dello stesso;

Si allega:

Accordo di collaborazione tra INRiM e CNR

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Moreno Tivan)

IL PRESIDENTE
(prof. Diederik Sybolt Wiersma)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005